

<input type="checkbox"/>	EMENDAMENTO	<input type="checkbox"/>	ORALE	<input checked="" type="checkbox"/>	URGENTE
<input type="checkbox"/>	MOZIONE	<input type="checkbox"/>	SCRITTO/A	<input type="checkbox"/>	ORDINARIO/A
<input type="checkbox"/>	INTERROGAZIONE				
<input type="checkbox"/>	ORDINE DEL GIORNO				
<input checked="" type="checkbox"/>	RISOLUZIONE				

Alla cortese attenzione della  
**Presidente del Consiglio**  
Comune di Piacenza

N° R001

**OGGETTO** | CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELLA NORMATIVA SULLA VIOLENZA DI GENERE

(art.73 Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari)

**OBIETTIVI:**    ●    ESSERE PROPOSITIVI RISPETTO AI MIGLIORAMENTI DA APPORTARE ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE.

#### PREMESSO

- che gli scriventi non possiedono competenze giuridiche ed è quindi da considerarsi, nella valutazione del presente atto, il significato politico che dallo stesso si spera emerga chiaro, teso a tenere alta l'attenzione e approfondire la conoscenza di tutto il Consiglio comunale sulla tutela delle donne vittime di violenza domestica e di genere, contribuendo con proposte concrete a rafforzarne il sistema, con particolare riferimento a far sì che si trovino formule di legge tali da ridurre i rischi che le denunce per stalking, nelle more dell'attività investigativa che segue, degenerino in eventi tragici e/o luttuosi;

#### CON RIFERIMENTO

- al femminicidio accaduto a Bologna martedì 23 agosto 2022, con la povera Alessandra Matteuzzi uccisa a martellate dal fidanzato Giovanni Padovani, che ha poi infierito sul corpo con una panca di ferro;
- al fatto che Alessandra aveva denunciato l'assassino per stalking a fine luglio;
- alle parole del procuratore di Bologna, secondo cui:
  - ▶ "il primo agosto la denuncia è stata iscritta e subito sono state attivate le indagini che non potevano concludersi prima del 29 agosto perché alcune persone da sentire erano in ferie. Quello che potevamo fare lo abbiamo fatto, dalla denuncia non emergevano situazioni di rischio concreto di violenza, era la tipica condotta di stalkeraggio molesto";
  - ▶ "immaginare che per ciascuna delle migliaia di denunce per stalking possa seguire una reazione del sistema giudiziario idoneo a prevenire esiti omicidiari é semplicemente una insensata illusione";

- alla convinzione che tutte/i le/i rappresentanti delle istituzioni, comprese/i le/i consigliere/i comunali di qualunque città o paese d'Italia, abbiano il dovere di fare uno sforzo di elaborazione in senso propositivo verso un tema così importante;

**DATO ATTO**

- che nelle parole del procuratore di Bologna purtroppo c'è la percezione della resa;
- che quando muore una vittima di stalking che aveva implorato aiuto rivolgendosi allo Stato, nei fatti muore due volte;

**CONSIDERATO**

che la **LEGGE 19 luglio 2019, n. 69** ("Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", pubblicata sulla gazzetta ufficiale n° 173 del 25/07/2019 ed entrata in vigore il 09/08/2019) non prevede il **femminicidio** né come fattispecie autonoma di **reato** né come aggravante.

**RITENUTO IN PROPOSITO**

che la legge debba introdurre la fattispecie autonoma di reato o l'aggravante.

**EVINTO**

dalle note all'**art. 1 della LEGGE 19 luglio 2019, n. 69**, delle modifiche al testo dell'**art. 347 del codice di procedura penale** (Obbligo di riferire la notizia del reato), tra i cui passaggi emendati figurano:

1. acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.
2. comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla **identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini**, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
  - 2.1. qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi **entro quarantotto ore** dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.
3. (...) quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta (...).

**RITENUTO IN PROPOSITO**

che la locuzione "senza ritardo" usata ai commi 1 e 3 dell'art.347 cpp sia vaga al punto da prestarsi a interpretazioni soggettive e contingenti. Meglio sarebbe assumere a procedura standard le previsioni del comma 3 dell'immediata comunicazione verbale della notizia di reato, seguita da quella scritta in un tempo definito in modo preciso, in ogni caso, mai oltre le 48 ore previste al comma 2 bis dell'art. 347 cpp.

**EVINTO ALTRESÌ**

- dalle note all'art. 2 della predetta LEGGE 19 luglio 2019, n. 69, delle modifiche al testo dell'**art. 362 del codice di procedura penale** (Assunzione di informazioni), tra i cui passaggi emendati figurano:
  1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. (...) Nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 351, comma 1-ter, **il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia** o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. (...)
- dalle note all'art. 3 della predetta LEGGE 19 luglio 2019, n. 69, delle modifiche al testo dell'**art. 370 del codice di procedura penale** (Atti diretti e atti delegati), tra i cui passaggi emendati figurano:
  1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. **Può avvalersi della polizia giudiziaria** per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore.
  2. 2.bis (...) nelle ipotesi aggravate (...) la polizia giudiziaria procede **senza ritardo** al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.

**RITENUTO IN PROPOSITO**

- che anche gli interrogatori e i confronti con la persona sottoposta alle indagini debbano SEMPRE, come previsto per l'assunzione di informazioni da parte di minori o adulti in condizione di particolare vulnerabilità, avvalersi dell'**ausilio di un esperto in psicologia** (salvo sviste, non è contemplato nel testo di legge), così da avere, fin da subito, il supporto di un/a professionista in grado di cogliere tratti della persona tali da prefigurare quanto il rischio di violenza sia effettivo o potenziale.
- che la locuzione "senza ritardo" usata al comma 2 bis, al pari di quanto suggerito per i commi 1 e 3 dell'art. 347 cpp, sia vaga al punto da prestarsi a interpretazioni soggettive e contingenti e dunque necessiti di un'indicazione temporale precisa, volta a un'azione senza indugio.

**EVINTO ALTRESÌ**

- dalle note all'art. 4 della predetta LEGGE 19 luglio 2019, n. 69, dell'introduzione dell'**art. 387 bis del codice penale** (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), tra i cui passaggi emendati figura che "Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari (...) di cui agli artt. 282 bis e 282 ter del cpp (...) è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".
- dalla lettura dell'articolo 282 ter del Codice di procedura penale (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) che:

- ▶ con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis).
  - ▶ qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
  - ▶ il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo.
- dalla lettura dell'articolo 282 quater del Cpp (Obblighi di comunicazione), che i provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa (e, ove nominato, al suo difensore) e ai **servizi socio-assistenziali del territorio**.

#### RITENUTO IN PROPOSITO

- che il divieto di avvicinamento alla persona offesa dovrebbe essere la misura standard contestuale alla ricevuta comunicazione della notizia di reato da parte del pubblico ministero. Si tratta di agire in via precauzionale nella logica del "codice rosso", subordinando la temporanea limitazione delle libertà individuali della persona in predicato di essere sottoposta alle indagini al preminente interesse di tutela della vittima (effettiva o potenziale). La proposta non ci pare sproporzionata, atteso che la legge prevede ampia possibilità di rivalsa nei casi di procurato allarme o accuse infondate, mentre non esiste rimedio all'azione di un assassino sottovalutato o non fermato in tempo (art. 282 ter).
- che anche il divieto di comunicare attraverso qualsiasi mezzo con la persona offesa, imposto al soggetto (in predicato di essere) sottoposto alle indagini - previsto dall'art. 282 ter tra le facoltà del giudice nei confronti dell'imputato - dovrebbe accompagnare sempre e comunque il divieto di avvicinarsi.
- che i servizi socio-assistenziali, più che meramente "informati" dei provvedimenti assunti (al pari dell'autorità di pubblica sicurezza competente e della parte offesa), dovrebbero essere concretamente "attivati" per stabilire un percorso di accompagnamento e osservazione - previo il consenso della parte interessata - teso a non lasciare sola la persona nelle more dello sviluppo delle indagini, della loro conclusione e delle disposizioni conseguenti (art. 282 quater).

**EVINTO ALTRESÌ**

dalla lettura dell'art. 5 della predetta LEGGE 19 luglio 2019, n. 69 (Formazione degli operatori di polizia) che la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1, 2 e 3 o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.

**RITENUTO IN PROPOSITO**

che anche la Polizia locale dovrebbe essere inclusa tra i destinatari dei corsi specifici in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati per il personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. Assunto che la PL presidia il territorio al pari della altre FF.OO., sembra opportuno non discriminarla rispetto alla possibilità di acquisire e perfezionare competenze attraverso la formazione.

**EVINTO ALTRESÌ**

dalla lettura dell'art. 21 della predetta LEGGE 19 luglio 2019, n. 69 (Clausola di invarianza finanziaria) che dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge **non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**RITENUTO IN PROPOSITO**

il dovere, pratico e simbolico, di abrogare l'articolo 21 in cui, stante l'argomento e la tragica cronaca recente, la clausola di invarianza finanziaria appare alla stregua di un vero e proprio spregio alle vittime e a chi quotidianamente si batte per prevenire e proteggere. La carenza degli organici delle Procure è ormai cronica, così come quella delle forze dell'ordine (si pensi al taglio di oltre il 20% del personale previsto alla questura di Piacenza entro il 2027, denunciato dal segretario provinciale del Siulp, Oliviero Pietrarelli, lo scorso 19 agosto). A ciò si aggiunga una burocrazia fuori controllo e sempre più emergenze figlie della progressiva disgregazione del tessuto sociale. Per sua natura il contrasto alla violenza domestica e di genere fonda la sua efficacia sulla costante adeguatezza, qualitativa e quantitativa, di risorse umane, strumentali e finanziarie. Risulta pertanto incomprensibile, con il metro di giudizio del buon senso, come le modifiche al codice penale e di procedura penale entrate in vigore il 09/08/2019, costringano le amministrazioni interessate a provvedere con quanto disponibile a legislazione vigente.

Tutto ciò premesso e considerato, su iniziativa dei consiglieri firmatari, il CONSIGLIO COMUNALE  
**INVITA SINDACA E GIUNTA:**

1. a trasmettere la presente risoluzione ai competenti organi istituzionali - provinciali, regionali e nazionali - sollecitandoli affinché ne facciano loro il contenuto, eventualmente emendandolo al fine di garantirne l'efficacia e la regolarità tecnica, e lo sottopongano al parlamento, attraverso le commissioni deputate, per le auspiccate modifiche all'impianto di legge.
2. a perorare la causa delle sollecitazioni qui presentate, nell'ottica di rinforzare e rendere immediati i percorsi di messa in sicurezza precauzionale delle persone offese, ricapitolando:
  - a. prevedere il femminicidio come fattispecie autonoma di reato o come aggravante;
  - b. procedere d'ufficio con l'immediata comunicazione verbale della notizia di reato da parte della polizia giudiziaria al pubblico ministero,
  - c. prevedere sempre la presenza ausiliaria di un esperto in psicologia durante gli interrogatori e i confronti con la persona sottoposta alle indagini,
  - d. attivare d'ufficio, nei confronti del soggetto interessato dalle indagini, contestualmente alla ricevuta comunicazione della notizia di reato da parte del pubblico ministero, il divieto di comunicare attraverso qualsiasi mezzo con la persona offesa e di avvicinarsi a essa,
  - e. coinvolgere i servizi socio-assistenziali in percorsi di accompagnamento e osservazione - previo il consenso della parte interessata - tesi a non lasciare sola la persona offesa nelle more dello sviluppo delle indagini, della loro conclusione e delle disposizioni conseguenti,
  - f. includere la Polizia locale tra i corpi beneficiari di specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati connessi alla violenza domestica e di genere,
  - g. abrogare l'articolo 21 sull'invarianza finanziaria.

**MOTIVO DELL'URGENZA:** 51 femminicidi in Italia nel solo primo semestre 2022.

Se si riuscisse a votare la risoluzione prima delle elezioni politiche prossime venture, l'impegno che in ogni caso andrà richiesto ai parlamentari piacentini avrebbe maggiore eco pubblica.

(art.77 Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari)

Grazie per l'attenzione che sarà riservata.

I consiglieri firmatari

Stefano Cugini

Luigi Rabuffi